

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

STATUTO

TITOLO PRIMO – Costituzione, scopi, funzione e sede

Art. 1 – Costituzione, scopi, funzione

1. La Federazione Scacchistica Italiana (F.S.I.), fondata nel 1920 ed eretta in Ente Morale con R.D. n. 519 dell'1/5/1930 con il compito di dirigere con unità d'intenti il movimento scacchistico nazionale, svolgendo opera di coordinamento e di regolamentazione tecnica, nonché di incremento e di diffusione dell'attività scacchistica, è costituita dalle Società sportive dilettantistiche e dalle Associazioni sportive dilettantistiche che nel territorio italiano si dedicano allo sport degli scacchi.
2. La F.S.I. è Disciplina Sportiva Associata al C.O.N.I. e da esso riconosciuta ai sensi del Decreto n° 242/99 e successive modifiche e integrazioni, senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato.
3. La F.S.I. svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alla Federazione è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I.
La F.S.I. è l'unico ente che rappresenta l'Italia presso la Fédération Internationale des Echecs (F.I.D.E.), e alla European Chess Union (E.C.U.) e, di conseguenza, è l'unico ente riconosciuto da tali Federazioni nel territorio dello Stato.
La F.S.I. svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della F.I.D.E. , purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del C.O.N.I.
La F.S.I. è la sola Federazione riconosciuta dal C.O.N.I. a disciplinare e gestire l'attività sportiva e promozionale scacchistica.
Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti per l'attuazione dello statuto nonché, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private.
4. Le norme statutarie e regolamentari della F.S.I. si ispirano al principio di democrazia interna, al principio di partecipazione all'attività degli scacchi da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, a quello della trasparenza degli atti e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
5. La F.S.I. favorisce in tutti i campi lo sviluppo dell'attività degli scacchi, intesa come elemento costitutivo della cultura nazionale, e ne promuove, dirige e coordina lo studio, la ricerca e l'attività sportiva agonistica e non, in ogni sua manifestazione, nell'interesse dello sport nazionale e degli enti ad esso aderenti, nonché lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale nell'ambito delle direttive impartite dal C.I.O., dal C.O.N.I., dalla F.I.D.E.
6. La F.S.I. regola l'organizzazione dell'attività sportiva degli scacchi su tutto il territorio nazionale, in tutte le sue forme agonistiche e non, dettando i principi che riguardano:
 - a. la Costituzione e l'attività delle Società e Associazioni sportive affiliate;
 - b. la disciplina delle attività sportive e delle competizioni;

- c. la tutela della salute degli atleti;
 - d. l'attività, la formazione e l'aggiornamento degli istruttori, dei dirigenti sportivi e degli arbitri;
 - e. l'attività giovanile in tutte le sue espressioni;
 - f. le forme di cooperazione delle Società e Associazioni sportive con enti esterni alla Federazione.
7. L'attività della F.S.I. è estranea ad ogni influenza di religione, di politica e di razza in conformità con quanto disposto in materia dalla Costituzione italiana, dal C.I.O., dal C.O.N.I. e dalle norme della F.I.D.E.
8. La F.S.I. accetta integralmente il Regolamento antidoping emanato dal C.O.N.I. al fine di prevenire e reprimere l'uso di sostanze e di metodi che alterino le naturali prestazioni psico-fisiche degli atleti nelle prestazioni sportive.

Art. 2 – Durata e Sede

1. La durata della F.S.I. è illimitata. La sede legale è a Roma. La sede operativa può non coincidere con quella legale.

TITOLO SECONDO – Le Società e le Associazioni Sportive

Art. 3 – Le Società

1. Sono affiliate alla F.S.I. le società e le associazioni sportive dilettantistiche con sede in Italia, costituite da non meno di dieci associati, persone maggiorenni tesserate alla F.S.I., tra cui dovranno essere compresi obbligatoriamente almeno cinque giocatori, senza scopo di lucro.
- Ai fini del riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive da parte del C.O.N.I., gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.S.I., cui le società o le associazioni intendono affidarsi.
2. Le società e le associazioni, di cui al precedente comma, e che di seguito saranno indicate come "affiliati", sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, per delega di essa, da parte del Consiglio Federale della F.S.I. e devono essere rette da statuti da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o del Consiglio Federale se delegato da quest'ultima
3. Qualora un affiliato scelga il modello della S.p.a. o S.r.l. è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, di prevedere, nello Statuto sociale e nell'atto costitutivo, l'assenza del fine di lucro e il totale reinvestimento degli utili nella società medesima per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di legge, a pena di non accettazione delle domande di affiliazione e riaffiliazione.
4. Possono affidarsi anche le sezioni scacchistiche di altri organismi aventi attività diversa, alle medesime condizioni.
5. Con la presentazione delle domande di affiliazione, le Società accettano, ad ogni effetto, per sé e i propri associati tesserati F.S.I., lo Statuto, il Regolamento Organico, i Regolamenti Federali e di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali. Le Società affiliate sono tenute all'osservanza e al rispetto dei principi di lealtà e di probità nei riguardi della F.S.I., degli altri Affiliati e dei Tesserati. Agli stessi doveri sono tenuti tutti i soggetti a qualsiasi titolo tesserati.

6. L'organizzazione di gare ufficiali riconosciute e omologabili dalla F.I.D.E. o dalla F.S.I. compete esclusivamente:
 - 6.1. agli organismi federali;
 - 6.2. alle Società affiliate alla F.S.I. che abbiano ottenuto l'autorizzazione del Consiglio Federale;
 - 6.3. a terzi autorizzati dal Consiglio Federale.

Art. 4 – Aderenti

1. Possono far parte della F.S.I. in qualità di Aderenti tutte quelle Associazioni ed organizzazioni similari che svolgono nel settore degli scacchi esclusivamente attività promozionale o propedeutica o comunque di interesse federale. Sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio Federale che determinerà tempi e modalità. Alle suddette Associazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli affiliati con assoluta esclusione del diritto di voto in seno a qualsiasi assemblea Nazionale e Periferica.

Art. 5 – Condizioni

1. Oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, le Società affiliate devono essere amministrate da organi composti da persone elette in conformità alle leggi vigenti e che risultino esenti da condanne per delitti dolosi, da radiazioni dalla F.S.I. o da altre Federazioni riconosciute dal C.O.N.I., da provvedimenti disciplinari in atto che comportino la sospensione da ogni attività federale o l'inibizione a ricoprire cariche sociali. Le società affiliate esercitano la loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base.
2. Le società sono tenute a mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali.

Art. 6 – Rinnovo dell'affiliazione

1. Le Società affiliate devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

Art. 7 – Cessazione di appartenenza alla F.S.I.

1. Le Società affiliate cessano di appartenere alla F.S.I. nei seguenti casi:
 - a. per recesso;
 - b. per scioglimento volontario;
 - c. per inattività sportiva assoluta durante un anno sportivo, fatti salvi i casi nei quali l'affiliato sia stato posto in posizione di aspettativa, secondo le norme del Regolamento organico;
 - d. per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia;
 - e. per mancata riaffiliazione;
 - f. per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione.
2. In caso di cessazione le Società affiliate dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.S.I. e alle altre Affiliate.

3. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo delle Affiliate cessate saranno personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra, passibili delle sanzioni previste dalle norme federali. In ogni caso non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre associazioni sino all'adempimento del precitato obbligo.
4. La cessazione di appartenenza alla F.S.I. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
5. Avverso il provvedimento di revoca o di diniego dell'affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta nazionale del C.O.N.I. che si pronuncerà, previa acquisizione del parere della camera di Conciliazione e Arbitrato dello sport.

Art. 8 – I Tesserati

1. Le persone fisiche che fanno parte della Federazione, in qualità di Tesserati sono:
 - a. i Giocatori;
 - b. i Dirigenti Sociali;
 - c. gli Istruttori;
 - d. gli Arbitri;
 - e. i Dirigenti Federali;
 - f. i Soci degli affiliati;
 - g. il Presidente Onorario, i Soci Onorari, i Soci Benemeriti ed i Maestri ad honorem;
2. I Giocatori, i Dirigenti Sociali e i soci degli affiliati, hanno formale rapporto di appartenenza alla Federazione attraverso una Società affiliata. Le persone predette entrano a far parte della F.S.I. all'atto del tesseramento, che sarà valido al momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della Società di appartenenza.
3. Per il Presidente Onorario, i soci Onorari, i soci Benemeriti ed i Maestri ad honorem il tesseramento è valido dal momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale ed è da ritenersi a vita, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7.
4. Gli istruttori, qualora non siano soci di affiliati, vengono tesserati a seguito di inquadramento nell'albo federale. Gli Arbitri vengono tesserati a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali.
5. I soggetti indicati al primo comma del presente articolo sono tenuti al rispetto di quanto previsto dagli artt. 3 e 48, relativamente al vincolo di giustizia ed alla clausola compromissoria, ed hanno in ogni caso il dovere di attenersi ai principi di lealtà e probità.
6. Il tesseramento come giocatori è consentito per tutte le persone, di almeno 6 anni di età, di cittadinanza italiana, o se di cittadinanza straniera con i limiti previsti dai regolamenti internazionali e federali, che non rientrino nelle previsioni formulate dal successivo comma 7 del presente articolo. Per le altre fattispecie di tesseramento valgono i requisiti stabiliti dal presente Statuto. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico. Il tesseramento è valido per un anno solare.
7. Le persone cessano di far parte della Federazione per dimissioni volontarie, per mancato rinnovo del tesseramento entro i limiti stabiliti dal Regolamento organico, per radiazione o per ritiro della tessera nei casi stabiliti dal Regolamento di Giustizia, per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento, nonché nei casi previsti dall'art. 7.
8. Il vincolo sportivo che lega un tesserato alla Società di appartenenza ha la durata di un anno e può essere rinnovato.

- 9 E' sancito il divieto di tesseramento per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.
- 10 Il tesserato è tenuto all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal C.O.N.I., la cui violazione costituisce grave inadempienza e, come tale, passibile di adeguate sanzioni.
- 11 I giocatori selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni della Federazione.

Art. 9 - Diritti delle Società affiliate e dei tesserati

1. Le Società affiliate hanno diritto:
 - 1.1. a partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - 1.2. a partecipare all'attività sportiva e agonistica ufficiale in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, a quella internazionale;
 - 1.3. a organizzare manifestazioni agonistiche e promozionali secondo le norme emanate dagli organi federali competenti;
 - 1.4. a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni a loro riservate eventualmente disposte dalla F.S.I.
2. I Tesserati hanno diritto:
 - 2.1. a partecipare all'attività sportiva e agonistica ufficiale attraverso i rispettivi affiliati, in base ai regolamenti specifici, nonché secondo le norme federali a quella internazionale;
 - 2.2. a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni a loro riservati eventualmente concesse dalla F.S.I.
 - 2.3. ad accedere a pieno titolo, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, alle cariche federali centrali e periferiche;
3. Le Società affiliate ed i Tesserati che contravvengano a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti della F.S.I. sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare previste dalle norme del Regolamento di Giustizia.

Art. 10 – Scuole ed Istruttori

1. In attuazione dei compiti istituzionali, la F.S.I. elabora i criteri tecnico-didattici per il metodo e l'insegnamento dell'attività scacchistica nel territorio nazionale.
2. Le Scuole di Scacchi organizzate dagli affiliati vengono riconosciute dal Consiglio Federale seguendo i criteri stabiliti dal Regolamento Organico Federale.
3. Gli Istruttori fanno parte della F.S.I. alle condizioni indicate al precedente art. 8- comma 4, ed operano secondo il Regolamento organico della F.S.I. ed a seguito dell'inserimento nel relativo Albo.
4. Il Consiglio Federale è l'unico organo autorizzato a rilasciare i titoli di Istruttore che abilitano all'insegnamento nell'ambito dell'organizzazione scacchistica nazionale.
5. Per quanto non contemplato in questo articolo, fa fede il Regolamento Organico Federale.

Art. 11 – Presidente Onorario, Soci Onorari, Soci Benemeriti, Maestri ad honorem

1. L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, può conferire la qualifica di Presidente Onorario ad una personalità che abbia conseguito particolari benemeritenze nei confronti dello scacchismo nazionale. Il Presidente Onorario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale.

2. L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, può decidere l'iscrizione alla F.S.I. come Soci Onorari di persone, associazioni o enti che, per la loro posizione o per il loro operato, abbiano acquisito speciali benemeritenze nel campo dello scacchismo a vantaggio della attività federale.
3. L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, può conferire la qualifica di Socio Benemerito a tesserati che per l'attività svolta in campo scacchistico, abbiano acquisito particolari benemeritenze.
4. L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, può conferire la qualifica di Maestro ad honorem a tesserati che si siano particolarmente distinti nel campo della divulgazione dello sport degli scacchi e della promozione dell'attività scacchistica.

TITOLO TERZO– Organizzazione federale

Art. 12 – Organi e Organismi Federali

1. Gli Organi Federali si distinguono in Organi Centrali, Organi Periferici, Organi di Giustizia:
 - 1.1. Organi Centrali:
 - 1.1.1. Assemblea Nazionale
 - 1.1.2. Presidente della Federazione
 - 1.1.3. Consiglio Federale
 - 1.1.4. Consiglio di Presidenza
 - 1.1.5. Collegio dei Revisori dei Conti
 - 1.2. Organi Periferici:
 - 1.2.1. Assemblea Regionale
 - 1.2.2. Presidente Regionale
 - 1.2.3. Comitato Regionale
 - 1.2.4. Delegato Regionale
 - 1.2.5. Assemblea Provinciale
 - 1.2.6. Presidente Provinciale
 - 1.2.7. Comitato Provinciale
 - 1.2.8. Delegato Provinciale
 - 1.3. Organi di Giustizia:
 - 1.3.1. Giudice Sportivo Unico
 - 1.3.2. Commissione di Giustizia e disciplina
 - 1.3.3. Commissione di Giustizia e Disciplina d'Appello
 - 1.3.4. Procuratore Federale
2. La Federazione si avvale, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, di organismi consultivi con il fine di confrontare le diverse esperienze locali, di uniformare metodi e criteri di gestione delle attività e di formulare indicazioni per la conduzione federale. Tali organismi, denominati Conferenze Nazionali che debbono essere convocati almeno una volta all'anno con le modalità stabilite dal Regolamento Organico Federale, sono i seguenti:
 - 2.1. Conferenza dei Presidenti dei Comitati Regionali
 - 2.2. Conferenza dei Giocatori delle Nazionali;
 - 2.3. Conferenza degli Istruttori;
 - 2.4. Conferenza degli Arbitri.

3. Sono elettive le cariche di:
 - 3.1. Presidente della Federazione
 - 3.2. Consigliere facente parte del Consiglio Federale
 - 3.3. Membro del Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di spettanza della Federazione;
 - 3.4. Presidente Regionale;
 - 3.5. Consigliere facente parte del Comitato Regionale;
 - 3.6. Presidente del Comitato Provinciale
 - 3.7. Consigliere facente parte del Comitato Provinciale.

4. La decadenza per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia ed al Collegio dei Revisori dei Conti, essendo non connessi sotto il profilo funzionale.

TITOLO QUARTO– Organi centrali

Art. 13 – Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione, ad essa spettano poteri deliberativi.
2. Essa si riunisce in sessione ordinaria e in sessione straordinaria.
3. L'avviso di convocazione - da inviarsi con lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica, fax o altro mezzo, purché consenta la verifica della trasmissione e della ricezione - deve essere effettuato almeno 30 giorni prima della data stabilita. Tale avviso dovrà contenere il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea. Per l'Assemblea Straordinaria il termine di convocazione è di 20 giorni.
4. L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche federali è indetta dal Consiglio Federale è convocata dal Presidente Federale o di chi ne fa le veci entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
5. L'Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata e celebrata entro 90 giorni :
 - 5.1. su motivata richiesta di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Federale;
 - 5.2. su motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno delle società aventi diritto al voto;
 - 5.3. su motivata richiesta di almeno la metà più uno dei giocatori o degli istruttori societari maggiorenni aventi diritto al voto nelle assemblee di categoria;
 - 5.4. nei casi espressamente previsti dal presente Statuto;E' competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.
6. L'Assemblea Nazionale Straordinaria:
 - 6.1. dovrà essere convocata l'assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio in caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. dei bilanci approvati annualmente dal Collegio Federale.
 - 6.2. elegge con votazioni separate e successive nelle ipotesi previste dal presente Statuto, di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente Federale, l'intero Consiglio Federale decaduto, per quanto riguarda la parte di pertinenza delle componenti Società, Giocatori ed Istruttori, o singoli membri dello stesso, o del Collegio dei Revisori dei Conti;

- 6.3. delibera sulle proposte di modifica allo Statuto Federale, da sottoporsi per l'approvazione ai competenti organi di legge.
- 6.4. delibera sullo scioglimento della Federazione.
- 6.5. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
- 7. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea Nazionale Ordinaria.
- 8. L'Assemblea Nazionale Ordinaria:
 - 8.1. elettiva, elegge, a scrutinio segreto, con votazioni separate e successive, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale di pertinenza delle componenti Società, Giocatori ed Istruttori, ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di sua spettanza;
 - 8.2. l'assemblea elettiva approva i bilanci programmatici d'indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.
 - 8.3. nomina, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario, i Soci Onorari, i Soci Benemeriti ed i Maestri ad honorem;
 - 8.4. delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.
- 9. Per la validità delle Assemblee, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e dei voti, salvo quanto previsto dagli artt. 51 e 52. I componenti la Commissione Verifica Poteri vengono nominati dal Consiglio Federale nel momento in cui esso delibera la convocazione. I membri della Commissione Scrutinio vengono eletti dall'Assemblea. Per ciascuna Commissione sono nominate tre persone. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche Federali.

Art. 14 - Composizione dell'Assemblea Nazionale

- 1. L'assemblea Nazionale è composta:
- 2. dai presidenti delle società e delle associazioni affiliate aventi diritto di voto o da un loro delegato, purché componente il consiglio direttivo societario e dai delegati regionali dei giocatori e degli istruttori.
- 3. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli affiliati che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di affiliazione, abbia svolto, con caratteri continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi Federali.
- 4. I Delegati Regionali dei Giocatori sono eletti nelle Assemblee Regionali dai giocatori e dalle giocatrici maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività, in misura pari al 20% degli affiliati con diritto di voto della regione e con almeno un delegato per ciascuna regione;
- 5. I Delegati Regionali degli Istruttori sono eletti nelle Assemblee Regionali dagli iscritti agli Albi Federali degli Istruttori, maggiorenni e regolarmente tesserati ed in attività, in misura pari al 10% degli affiliati con diritto di voto della regione e con almeno un delegato per ciascuna regione.
- 6. I delegati dei giocatori e degli istruttori, impossibilitati a partecipare alle assemblee, vengono sostituiti dal rispettivo supplente da individuarsi nel primo dei non eletti nelle assemblee di categoria.
- 7. E' preclusa, comunque, la presenza in assemblea a chiunque risulti colpito da sanzioni di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione, comminati dagli Organi di Giustizia
- 8. E' preclusa inoltre la partecipazione all'assemblea a quanti non siano in regola con le quote di tesseramento, affiliazione e riaffiliazione.

9. I Presidenti degli affiliati aventi diritto a voto o i loro delegati possono essere portatori, oltre alla propria del seguente numero di deleghe purchè appartenenti alla stesa Regione o Provincia:
- 1 delega, se nell'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni o società votanti;
 - 2 deleghe, se nell'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni o società votanti;
 - 3 deleghe, se nell'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 500 associazioni o società votanti;
 - 4 deleghe, se nell'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 1.000 associazioni o società votanti;
 - 5 deleghe, se nell'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 1.500 associazioni o società votanti;
 - 6 deleghe, se nell'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 2.000 associazioni o società votanti.
- 10 I componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri degli Organi di Giustizia, i Presidenti dei Comitati Regionali ed i Delegati Regionali non possono rappresentare società né direttamente, né per delega. I candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in assemblea società né direttamente né per delega.
- 11 Partecipano all'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto, il Presidente Onorario, i membri del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti ed i Delegati Regionali, i Presidenti ed i Delegati Provinciali, i Presidenti delle Società con anzianità inferiore a 12 mesi.
- 12 Assistono all'Assemblea Nazionale senza diritto di voto i Presidenti delle Commissioni Federali, i Soci onorari e i Soci benemeriti, i Maestri ad honorem.
- 13 I Delegati Regionali dei Giocatori e degli Istruttori non possono essere portatori di alcuna delega.

Art. 15 – Diritto di voto

1. Hanno diritto a 1 voto le società affiliate consecutivamente almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, sia Nazionale che Periferica, a condizione che nella stagione sportiva conclusa nell'arco dei suddetti 12 mesi abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva, intendendosi per tale la partecipazione a qualsiasi campionato, gare individuali e/o a squadre iscritte nei calendari ufficiali della Federazione.
2. Hanno diritto ad 1 voto i delegati regionali dei Giocatori. Essi nelle Assemblee Nazionali saranno in totale in numero pari al 20% degli affiliati aventi diritto al voto, atteso che ciascuna regione abbia almeno un delegato.
3. Hanno diritto ad 1 voto i delegati regionali degli Istruttori. Essi nelle Assemblee Nazionali saranno in totale in numero pari al 10% degli affiliati aventi diritto al voto, atteso che ciascuna regione abbia almeno un delegato.
4. I rappresentanti degli Affiliati, i delegati regionali dei Giocatori e degli Istruttori per poter partecipare all'Assemblea debbono risultare in regola con il tesseramento F.S.I.

Art. 16 – Votazioni nelle Assemblee Nazionali elettive

1. Nelle Assemblee Nazionali elettive le votazioni per le elezioni avvengono con le seguenti modalità.
2. In prima istanza tutti gli aventi diritto al voto eleggono con votazioni separate e successive:
 - 2.1. il Presidente della Federazione che è eletto con la maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati;
 - 2.2. il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - 2.3. gli altri membri del Collegio dei Revisori dei Conti, nel numero di spettanza della F.S.I.
3. In seconda istanza gli Affiliati eleggono i componenti del Consiglio Federale di loro spettanza.
4. In terza istanza i delegati regionali dei Giocatori eleggono i componenti del Consiglio Federale di loro spettanza.

5. In quarta istanza i delegati regionali degli Istruttori eleggono i componenti del Consiglio Federale di loro spettanza.

Art. 17 – Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera con la maggioranza dei voti presenti e rappresentati, salvo diverse maggioranze statutariamente previste.
2. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale e per alzata di mano e controprova o a scheda segreta se richiesto dalla metà più uno degli aventi diritto di voto.
3. Tutte le elezioni alle cariche nazionali e periferiche devono avvenire mediante votazione a scrutinio segreto.

Art. 18 – Il Presidente della Federazione

1. Il Presidente:
 - 1.1. è il legale rappresentante della F.S.I.;
 - 1.2. convoca e presiede il Consiglio Federale ed il Consiglio di Presidenza previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle delibere adottate;
 - 1.3. è responsabile, unitamente al Consiglio Federale, nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea Nazionale, del funzionamento della F.S.I.;
 - 1.4. compie, in genere, tutti gli atti a lui demandati dallo Statuto e dai Regolamenti Federali;
 - 1.5. può concedere la grazia, purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva;
 - 1.6. convoca l'Assemblea Nazionale salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
2. In caso di estrema urgenza, può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio alla F.S.I., con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione successiva.
3. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Vice-presidente vicario.
4. Qualora, invece, l'assenza o l'impedimento dovessero risultare definitivi, il medesimo Vice-presidente vicario, che abbia assunto la reggenza provvisoria della F.S.I., dovrà provvedere alla convocazione, secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Organico, dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche federali entro 60 giorni e da effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni. Nel caso in cui si dimetta anche il Vice-presidente vicario, subentrerà l'altro.
5. In caso di dimissioni del Presidente si avrà la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice-presidente vicario sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini di cui sopra.

Art. 19 – Il Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è l'organo di gestione della F.S.I. e dura in carica 4 anni in coincidenza con il Ciclo Olimpico.

2. E' composto dal Presidente della F.S.I., che lo presiede, e da 10 Consiglieri, che, con le modalità previste dal precedente art. 16, vengono così eletti nell'Assemblea Nazionale elettiva.
 - 2.1. 7 Consiglieri sono eletti dagli Affiliati;
 - 2.2. 2 Consiglieri sono eletti dai Delegati Regionali dei Giocatori;
 - 2.3. 1 Consigliere è eletto dai Delegati Regionali degli Istruttori.
3. I suoi membri sono eletti dall'Assemblea Nazionale secondo la procedura prescritta dal presente Statuto e dal Regolamento Organico e sono rieleggibili, hanno tutti voto uguale e deliberativo. Il Consiglio Federale è validamente costituito qualora siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno cinque dei Consiglieri. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei presenti in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
4. Il voto non è delegabile.
5. Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente Federale , anche via e-mail o fax, con modalità previste dal Regolamento Organico, almeno quattro volte l'anno.

Art. 20 – Riunioni del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale si riunisce almeno 4 volte all'anno, e ogni qualvolta riterrà il Presidente della F.S.I. o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno 4 suoi membri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della F.S.I. o, in sua assenza, dal Vice presidente vicario. I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere sempre invitati alle riunioni del Consiglio Federale. Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Federale, secondo gli argomenti all'ordine del giorno:
 - 1.1. il rappresentante della Direzione Agonistica e delle Commissioni funzionali e per le specifiche attività create nell'ambito della F.S.I.;
 - 1.2. i rappresentanti della F.S.I. negli organismi internazionali;
 - 1.3. i Presidenti Regionali;
 - 1.4. i rappresentanti di Enti o Associazioni nazionali e internazionali;
 - 1.5. i rappresentanti delle Associazioni aderenti;
2. Funge da segretario il Segretario della F.S.I.

Art. 21 – Compiti del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale:
 - 1.1. realizza i fini statutari;
 - 1.2. elegge nella sua prima riunione i due Vicepresidenti, di cui uno vicario;
 - 1.3. delibera i Regolamenti per l'attuazione del presente Statuto, quello di giustizia sportiva e quello antidoping, da trasmettere alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione ai fini sportivi
 - 1.4. ratifica i provvedimenti adottati in via di estrema urgenza, dal Presidente e quelli assunti dal Consiglio di Presidenza valutando caso per caso i presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento medesimo;
 - 1.5. nomina i rappresentanti negli Enti nazionali ed internazionali;
 - 1.6. dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea Nazionale;
 - 1.7. delibera, come disposto dal Decreto n° 15/2004 , il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il bilancio d'esercizio, entro i termini stabiliti dal C.O.N.I., da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;

- 1.8. determina le modalità di finanziamento degli Organi Periferici per quanto necessario al loro funzionamento;
- 1.9. approva i rendiconti dei Comitati Regionali nella prima riunione effettuata dopo il termine della presentazione degli stessi;
- 1.10. amministra i fondi a disposizione della F.S.I.;
- 1.11. vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
- 1.12. delibera, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni e sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle stesse;
- 1.13. approva ai fini sportivi, se delegato dal C.O.N.I., gli statuti delle Società e le variazioni agli stessi;
- 1.14. delibera sulle richieste di adesione;
- 1.15. nomina il Direttore Agonistico ed i tre membri della Direzione Agonistica (D.A.);
- 1.16. nomina le Commissioni Funzionali e specifiche;
- 1.17. esamina ed approva i programmi della D.A. e delle Commissioni Funzionali;
- 1.18. nomina il Giudice Sportivo Unico e un supplente, la Commissione Giustizia e Disciplina, la Commissione Giustizia e Disciplina d'Appello, tenuto conto delle incompatibilità di cui agli artt. **40** e **41** dello Statuto, il Procuratore Federale, un suo sostituto ed eventuali collaboratori con esclusione di revoca anticipata;
- 1.19. delibera l'ammontare annuale delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento ed emana le disposizioni di attuazione del tesseramento medesimo;
- 1.20. determina gli importi delle quote dovute per i ricorsi in appello e per i procedimenti di 1° grado;
- 1.21. esercita il controllo di legittimità sulle elezioni degli organi periferici;
- 1.22. scioglie gli organi periferici in caso di gravi irregolarità nella gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi in parola, nonché per constatata impossibilità di funzionamento degli stessi e nomina Commissari straordinari. Il Commissario Straordinario deve avere lo specifico compito di convocare entro 60 giorni dall'evento una Assemblea Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni per la ricostituzione degli organi sciolti;
- 1.23. delibera, ove occorra, la convocazione della Assemblea Straordinaria del Comitato Regionale;
- 1.24. nomina i Delegati Regionali e Provinciali, provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi ed autorizza la costituzione di Comitati Provinciali;
- 1.25. sceglie la località e la data dell'Assemblea Nazionale, tanto ordinaria che straordinaria;
- 1.26. sceglie la località e la data dei Campionati Nazionali;
- 1.27. approva il Calendario Nazionale;
- 1.28. individua specifici Settori di attività di interesse federale e ne affida la cura a Commissioni o Incaricati;
- 1.29. concede l'amnistia e l'indulto determinando i limiti dei provvedimenti;
- 1.30. decide su qualunque questione gli venga proposta dal Presidente nei limiti dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
- 1.31. determina l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi previsti dal presente Statuto relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
- 1.32. designa i nominativi da proporre all'Assemblea Nazionale per l'assegnazione di qualifiche onorarie;

- 1.33. elegge nel suo seno un Consigliere federale in quota Giocatori quale componente il Consiglio di Presidenza come previsto dal successivo art. 23.

Art. 22 – Decadenza del Consiglio Federale

1. L'intero Consiglio Federale decade ogni qualvolta si verifichi uno dei seguenti casi:
 - 1.1. dimissioni del Presidente della F.S.I.;
 - 1.2. impedimento definitivo del Presidente;
 - 1.3. dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali e in tal caso decade anche il Presidente;
2. In caso di dimissioni del Presidente si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice-presidente vicario, sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria da convocarsi entro 60 giorni e da tenersi entro i successivi 30.
3. Nell'ipotesi di cui al punto 1.2 si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice presidente vicario sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, da convocarsi e tenersi nei termini di cui al 2° comma. In caso di dimissioni anche del Vice presidente vicario, subentrerà l'altro Vice-presidente.
4. Nell'ipotesi di cui al punto 1.3 si avrà la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, da convocarsi e tenersi nei termini stabiliti al 2° comma per il rinnovo delle cariche.
5. In caso di dimissioni non contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali si avrà la decadenza del Consiglio Federale ma non del Presidente, al quale spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi e tenersi nei termini stabiliti al 2° comma per il rinnovo dei soli 10 Consiglieri.
6. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali sono irrevocabili. La decadenza del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia e Disciplina e al Collegio dei Revisori dei Conti.
7. Qualora, per qualsiasi causa, vengano meno singoli Consiglieri in numero inferiore alla maggioranza, il Consiglio Federale provvederà ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che, nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.
8. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, si provvederà all'integrazione nella prima Assemblea utile. Qualora l'Assemblea utile sia stata di recente celebrata e le vacanze siano in numero tale da compromettere la funzionalità dell'organo, dovrà essere convocata entro 60 giorni e tenuta nei successivi 30 giorni l'Assemblea Straordinaria per le elezioni integrative.

Art. 23 – Consiglio di Presidenza

1. E' formato dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Consigliere eletto in quota Istruttori e dal Consigliere eletto in quota Giocatori, che viene eletto dal Consiglio stesso. Partecipano alle sedute nella qualità di Segretario senza diritto di voto, il Segretario Generale, che ne redige i verbali, nonché i membri effettivi del Collegio dei revisori dei Conti

2. Il Consiglio di presidenza provvede al disbrigo degli affari correnti e può prendere provvedimenti urgenti che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.
3. Per la validità delle deliberazioni da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno tre membri, compreso il Presidente della Federazione o, in sua assenza, il Vice-presidente vicario. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
4. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente Federale , anche via e-mail o fax, con modalità previste dal Regolamento Organico.

Art. 24 – Vice-presidenti

1. I Vicepresidenti, eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Federale nella sua prima riunione, coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni: ad essi possono essere affidati speciali incarichi.
2. Ad uno dei due Vice-presidenti viene attribuita, al momento della elezione, la qualifica di Vice-presidente vicario.

Art. 25 – Segreteria Federale –

1. La Segreteria Federale è composta dagli uffici necessari a dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali. Deve essere improntata alla massima funzionalità delle risorse umane e proporzionata a quelle finanziarie.
2. Essa è retta dal Segretario Generale della Federazione Scacchistica Italiana, nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente. Il Segretario può essere scelto anche al di fuori dei tesserati della Federazione. Il Segretario Generale sovrintende al personale addetto al funzionamento della struttura federale e ne dispone l'impiego.
3. Il Segretario della F.S.I. assiste, nella qualifica, a tutte le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza e ne redige i verbali.
4. Egli ha, altresì, facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati Federali.
5. In caso di sua assenza o di impedimento, può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria Federale.
6. Il Segretario Generale non può essere componente del Consiglio Direttivo di un soggetto affiliato e non può ricoprire nessuna altra carica federale.
7. Il Segretario Generale ha i seguenti compiti:
 - a. Redigere il bilancio federale;
 - b. Provvedere alla tenuta della contabilità federale ed agli adempimenti fiscali;
 - c. Mantenere e gestire i contatti tra la federazione e tutte le strutture territoriali.

TITOLO QUINTO - Organi di Controllo

Art. 26 – Il Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente e da due componenti effettivi e da due membri supplenti, eletti dall'Assemblea con votazioni separate e successive, e da due membri effettivi ed un supplente nominati dal C.O.N.I..

2. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea con votazione separata.
3. Per l'elezione dei due componenti effettivi e dei due membri supplenti del Collegio di competenza federale, in relazione al numero dei voti conseguiti i primi due assumono la carica di membri effettivi, il terzo ed il quarto quella di membri supplenti. In caso di parità di voti risultano eletti i più anziani di età.
4. I Revisori dei Conti, scelti tra persone iscritte all'Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti o al Registro dei Revisori Contabili durano in carica 4 anni, in coincidenza con il Ciclo Olimpico, sono rieleggibili e non decadono qualora dovessero decadere, per qualsiasi motivo, il Presidente ed il Consiglio Federale.

Art. 27 – I compiti del Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni novanta giorni, su convocazione del Presidente, e redige un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti. Deve, altresì, assistere alle riunioni degli organi deliberanti federali su formale invito della Segreteria federale.
2. le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
3. I membri supplenti intervengono soltanto in caso di morte, di rinuncia e di decadenza del membro effettivo, come disposto all'art. 2401 del Codice civile.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di:
 - 3.1. esercitare il controllo amministrativo e contabile su tutta la gestione federale centrale e periferica;
 - 3.2. accertare la regolare tenuta della contabilità della Federazione;
 - 3.3. verificare almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di società;
 - 3.4. redigere una relazione al Bilancio preventivo e al bilancio d'esercizio, nonché alle eventuali proposte di variazione di Bilancio di previsione;
 - 3.5. vigilare sull'osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari.
4. I Revisori dei Conti effettivi possono anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della F.S.I. previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 28 – Decadenza di singoli Revisori e sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Le cause di decadenza dalla carica di Revisore dei Conti sono le seguenti:
 - 1.1. perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
 - 1.2. mancata partecipazione senza giustificato motivo a due riunioni del Collegio dei Revisori nel corso dell'esercizio sociale;
 - 1.3. mancata presenza, senza giustificato motivo, alle Assemblee, o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Consiglio Federale o del Consiglio di Presidenza;
 - 1.4. Cancellazione o sospensione dal ruolo o dall'albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti o dal Registro dei Revisori Contabili.

2. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà convocata entro 60 giorni e tenuta nei successivi 30 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria per l'elezione integrativa.
3. Fino all'espletamento della suddetta integrazione il Collegio dei Revisori dei Conti viene provvisoriamente integrato con un supplente e fungerà da Presidente il membro effettivo più anziano di età.
4. In caso di vacanze per qualsiasi motivo tra i singoli Revisori effettivi, si provvede all'integrazione dell'organo effettuando le sostituzioni con i membri supplenti.
5. Se con i supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento.

TITOLO SESTO – Direzione Agonistica e Commissioni Funzionali

Art. 29 – Nomine e compiti

1. Il Consiglio Federale nomina la Direzione Agonistica e le Commissioni funzionali in attuazione dell'attività istituzionale.
2. Ha facoltà di nominare Commissioni e Commissari per particolari compiti tecnici ed organizzativi, fissandone la composizione, la durata e le attribuzioni nell'ambito e nei limiti di quanto previsto dai Regolamenti Federali.

TITOLO SETTIMO – Organi periferici

Art. 30 – Organizzazione periferica

1. Gli organi periferici della F.S.I. hanno il compito di applicare tutte le disposizioni ed i provvedimenti emanati dagli Organi Centrali e quello di promuovere e disciplinare l'attività nell'ambito del rispettivo territorio.
2. L'organizzazione periferica della F.S.I. è ripartita in:
 - 2.1. Comitati Regionali;
 - 2.2. Delegati Regionali;
 - 2.3. Comitati Provinciali;
 - 2.4. Delegati Provinciali;
 - 2.1. I comitati Regionali
 - 2.1.1. Sono costituiti nelle Regioni in cui sono affiliate almeno 10 Società aventi diritto a voto;
 - 2.1.2. Il Consiglio Federale delibera la Costituzione del Comitato Regionale;
 - 2.1.3. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, vengono istituiti organi o strutture Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre regioni o strutture periferiche a livello regionale;
 - 2.1.4. In presenza di un numero minore di Società, viene nominato un Delegato Regionale.
 - 2.2. I Delegati Regionali

- 2.2.1. nelle Regioni ove non sia costituibile il Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire all'istituzione di un Comitato Regionale, secondo quanto previsto al riguardo dal presente Statuto.
 - 2.2.2. L'incarico è quadriennale, in coincidenza del ciclo olimpico, e può essere riconfermato. Il Delegato Regionale decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
- 2.3. I Comitati Provinciali
- 2.3.1. Nelle Province in cui hanno sede almeno 10 Società affiliate aventi diritto a voto deve essere costituito un Comitato Provinciale, composto da almeno 4 membri compreso il Presidente;
 - 2.3.2. Il Comitato Provinciale ha funzioni di coordinamento dell'attività delle Società del territorio di riferimento.
- 2.4. I Delegati Provinciali
- 2.4.1. Ove non sia raggiunto il numero minimo di Società per istituire il Comitato Provinciale, i Delegati Provinciali sono di nomina del Consiglio Federale, sentito il parere del Comitato Regionale territorialmente competente;
 - 2.4.2. Hanno funzioni di rappresentanza presso il Comitato Provinciale del C.O.N.I. e di coordinamento tra l'attività provinciale del C.O.N.I. e l'attività delle Società, nonché di assistenza alle Società stesse nei rapporti con gli enti territoriali.
 - 2.4.3. L'incarico è quadriennale, in coincidenza con il ciclo olimpico, e può essere riconfermato. Il Delegato Provinciale decade in caso di decadenza del Consiglio Federale. Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato Regionale, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

Art. 31 – Assemblea Regionale Ordinaria e Straordinaria

1. L'Assemblea Regionale è il massimo organo federale nell'ambito della regione. E' indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente Regionale.
2. L'Assemblea Regionale è composta:
 - 2.1. dai Presidenti delle Società affiliate con sede nella Regione che abbiano diritto a voto o dai loro delegati, purché componenti il Consiglio direttivo societario regolarmente tesserati alla F.S.I.;
 - 2.2. dai Delegati Regionali dei Giocatori della regione, come stabilito dall'art. 14 comma 4 del presente Statuto;
 - 2.3. dai Delegati Regionali degli Istruttori della regione, eletti come stabilito dall'art. 14 comma 5 del presente Statuto,
3. L'Assemblea Ordinaria:
 - 3.1. elegge con votazioni separate e successive il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Regionale;
 - 3.2. vota la relazione sulla gestione del Consiglio Regionale predisposta dal Consiglio stesso;
 - 3.3. delibera su tutti gli argomenti di competenza posti all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea Ordinaria Regionale è annuale e deve essere tenuta entro il 15 marzo dell'anno successivo.
5. L'assemblea elettiva quadriennale deve aver luogo 45 giorni prima della Assemblea nazionale .

6. Qualora il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno, oppure vi sia richiesta scritta da parte della metà più uno delle società o Associazioni aventi diritto al voto, di almeno la metà più uno dei giocatori o degli istruttori societari maggiorenni aventi diritto a voto nell'Assemblea di categoria, o in presenza di richiesta avanzata da almeno la metà più uno dei membri componenti il Consiglio stesso, il Presidente deve convocare una Assemblea Straordinaria con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria in quanto compatibili.
7. La richiesta di convocazione straordinaria deve essere motivata con formulazione esatta degli argomenti di discussione e breve illustrazione degli stessi.
8. Il Consiglio Federale può chiedere la convocazione di una Assemblea Regionale Straordinaria, determinandone l'ordine del giorno. L'Assemblea Straordinaria non può discutere altri argomenti oltre quelli per i quali è stata convocata.
9. L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo a norma dell'art. 22.
10. Nelle Assemblee Regionali sono ammesse le deleghe nelle seguenti proporzioni:
 - 10.1. 1 se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 20 Società votanti;
 - 10.2. 2 se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 50 Società votanti;
 - 10.3. 3 se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 100 Società votanti;
 - 10.4. 4 se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 200 Società votanti;
 - 10.5. 5 se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 400 Società votanti;
 - 10.6. 6 se il numero delle società votanti è superiore a 800
11. I Presidenti e i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni o società né direttamente né per delega.
12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili.

Art. 32 – Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita con la maggioranza della metà più uno dei voti presenti e rappresentati
2. Rappresenta ai soli fini sportivi la F.S.I. nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e nei termini e casi stabiliti convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.
3. E' responsabile unitamente al Consiglio Regionale del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.
4. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della F.S.I.

Art. 33 – Composizione del Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente e da Consiglieri eletti nel numero rispettivamente

- 1.1. di sette, di cui quattro eletti dagli affiliati, due in quota giocatori ed un eletto in quota istruttori in quelle regioni dove esistono almeno trenta Affiliati;
- 1.2. di quattro, di cui due eletti dagli affiliati, uno eletto in quota giocatori ed uno eletto in quota istruttori in quelle Regioni dove esistono da dieci a meno di trenta Affiliati.
Tutti sono eletti dall'Assemblea Regionale a scrutinio segreto, durano in carica per il Ciclo Olimpico e sono Rieleggibili.
2. Per l'elezione alle cariche dei Comitati Regionali, l'Assemblea Regionale, se elettiva, provvede separatamente con le modalità stabilite dall'art. 16, come segue:
 - 2.1. elezione del Presidente;
 - 2.2. elezione del numero di membri del Consiglio di competenza delle Società;
 - 2.3. elezione del numero di membri di competenza dei Delegati Regionali dei Giocatori;
 - 2.4. elezione del numero di membri di competenza dei Delegati Regionali degli Istruttori;
3. Il Consiglio Regionale si riunisce immediatamente dopo la sua elezione per eleggere a scrutinio segreto un Vicepresidente.
4. Le funzioni del Vicepresidente sono analoghe a quelle del vice presidente della F.S.I. vicario;
5. Il Consiglio nomina un Segretario che assicuri il regolare funzionamento del Comitato, per le pratiche di ordinaria amministrazione.
6. Il Segretario decade quando, per qualsiasi motivo, il Consiglio venga a cessare.
7. Il Consiglio Regionale assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito periferico di competenza, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale.
8. Per la convocazione del Consiglio e per la validità delle deliberazioni valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Federale.

Art. 34 – Decadenza del Consiglio Regionale e sostituzione dei membri mancanti

1. In materia di decadenza del Consiglio Regionale o di sostituzione dei singoli Consiglieri si applica, in quanto compatibile, la normativa prevista per le fattispecie di cui all'art. 22 riguardante il Consiglio Federale.

Art. 35 – Composizione e diritto di voto dell'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti degli affiliati, con sede nel territorio della Regione, aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché dirigenti societari in carica regolarmente tesserati alla F.S.I. intendendosi per tali i componenti dei Consigli Direttivi societari, dai delegati regionali dei giocatori, eletti nelle assemblee regionali dei giocatori in regola con il tesseramento federale, in attività, maggiorenni e residenti nella Regione, in misura pari al 20% degli affiliati con diritto di voto della regione e dai delegati degli istruttori, eletti nelle assemblee regionali degli istruttori, in attività, maggiorenni e residenti nella Regione nella misura del 10% degli affiliati con diritto di voto della Regione.
2. Alle Assemblee Regionali partecipano, con diritto di voto, i componenti indicati al primo comma. Per il diritto di voto ogni partecipante dispone di 1 voto.
3. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente ed i componenti del Consiglio Regionale e le eventuali altre persone che il Presidente od il Consiglio ritengano opportuno invitare, nonché i candidati alle cariche elettive regionali.

4. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente ed i componenti del Consiglio Regionale, nonché i componenti degli Organi di Giustizia, gli arbitri ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare affiliati né direttamente e né per delega.

Art. 36 – Validità dell'Assemblea Regionale e modalità di votazione

1. Per quanto riguarda le modalità di convocazione e la validità dell'Assemblea Regionale si rimanda alle disposizioni previste per l'assemblea nazionale.
2. Per la validità delle deliberazioni e le modalità di votazione si applicano le stesse maggioranze e modalità dell'assemblea nazionale.

Art. 37 – I Comitati Provinciali

1. In ogni provincia in cui vi siano almeno 10 società affiliate con diritto a voto il Consiglio Federale, sentito il parere del Comitato Regionale competente, può disporre, con propria deliberazione la costituzione di un Comitato Provinciale.
2. Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente e dai consiglieri eletti nel numero rispettivamente:
A) di tre, di cui uno eletto in quota giocatori ed uno eletto in quota istruttori in quelle province dove esistono da 10 a meno di 30 affiliati
B) di sei, di cui quattro eletti dagli affiliati, uno eletto in quota giocatori ed uno eletto in quota istruttori in quelle province dove esistono almeno 30 affiliati.
3. Nell'ambito delle loro competenze i Comitati provinciali assolvono le loro funzioni secondo lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni federali, seguendo le direttive generali del Comitato regionale.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, valgono in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente statuto per i Comitati regionali nonché le disposizioni del Regolamento Organico

Art. 37.1 – Assemblea Provinciale

1. In materia di convocazione, composizione, diritto al voto, validità dell'assemblee, modalità delle votazioni delle assemblee provinciali si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal presente statuto e dal regolamento organico per le assemblee regionali.
2. Per l'elezione dei delegati provinciali dei giocatori e degli istruttori e per la loro partecipazione all'assemblea provinciale si applicano per analogia le norme previste per i delegati regionali.

Art. 37.2 – Il Presidente del Comitato Provinciale

1. Si applicano in quanto compatibili le norme previste dal presente statuto e dal regolamento organico per il Presidente regionale.

TITOLO OTTAVO – Cariche federali

Art. 38 – Carattere

Tutti i soggetti chiamati a ricoprire cariche negli Organi Federali presteranno la loro opera a titolo onorifico e gratuito.

Art. 39 – Candidature per le Cariche federali

1. Gli aspiranti alle cariche federali nazionali dovranno presentare la loro candidatura alla Segreteria della F.S.I. nel termine inderogabile di 20 giorni prima della data dell'Assemblea. Nei casi di decadenza anticipata, tutti i membri uscenti compreso il Presidente dovranno riproporre la formale candidatura.
2. In caso di Assemblea Straordinaria Nazionale il termine di presentazione delle candidature è di 10 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea.
3. Gli aspiranti alle cariche federali periferiche dovranno presentare la loro candidatura al Presidente dell'Organo periferico competente ed inviare copia della stessa alla Segreteria della F.S.I. nel termine inderogabile di 10 giorni prima della data dell'Assemblea periferica.
4. In ogni assemblea può essere presentata una sola candidatura.

Art. 40 – Requisiti di eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche federali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1.1. Cittadinanza italiana e maggiore età;
 - 1.2. Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
 - 1.3. Non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di promozione sportiva del CONI, o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - 1.4. Con esclusione dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli organi di giustizia, risultino essere tesserati alla F.S.I. per l'anno in corso;
 - 1.5. Per quanto concerne i Giocatori e gli Istruttori, risultano eleggibili nelle rispettive quote coloro che siano in attività o coloro che siano stati tesserati per almeno due anni alla Federazione nell'ultimo decennio.
- 1 bis Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile per un terzo mandato, salvo quanto disposto nei commi successivi;
- 1 ter E' consentito un terzo mandato consecutivo qualora uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni ed un giorno, per una causa diversa dalle dimissioni volontarie.
1. quater Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi.
2. E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

3. E' ineleggibile chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale collegata all'attività della Federazione.
4. E' richiesta l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, oppure all'Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti del Presidente e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Per i componenti degli Organi di giustizia è richiesto almeno il possesso della laurea in giurisprudenza.
6. La mancanza accertata dopo l'elezione o il venire meno nel corso del mandato di anche uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, comporta l'immediata decadenza delle cariche.
7. Sono ineleggibili alle cariche federali centrali e periferiche coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro la F.S.I., il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Associate e contro organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

Art. 41 – Incompatibilità

1. Incompatibilità
 - 1.1. la qualifica di componente degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale e periferica;
 - 1.2. le cariche di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale;
 - 1.3. le qualifiche di Presidente Federale e di Consigliere Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;
 - 1.4. è inoltre incompatibile con le cariche federali, sociali e con la qualifica di Istruttore la qualifica di Arbitro;
 - 1.5. sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
 - 1.6. chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza dalla carica assunta posteriormente.

TITOLO NONO – Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 42 – Patrimonio

1. il patrimonio della F.S.I. è costituito da:
 - a. immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b. attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c. patrimonio netto;
 - d. debiti e fondi.

Art. 42 bis – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. la gestione della F.S.I. spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.

TITOLO DECIMO – Le garanzie

Art. 43 – Principi informatori della Giustizia Sportiva

1. La Giustizia sportiva è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale e approvato dal C.O.N.I.
2. Sono istituiti specifici Organi di Giustizia Sportiva al fine di:
 - a. Ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali, con i quali viene assicurata l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale, salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
 - b. Garantire tramite lo Statuto e i Regolamenti federali la corretta organizzazione e gestione dell'attività sportiva, il rispetto del concetto di "fair play"(gioco leale), la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza fisica, psichica e verbale, alla commercializzazione e alla corruzione.
 - c. Sancire il principio del "favor rei", cioè di privilegiare gli interessi dell'incolpato qualora non prevalga né la tesi dell'innocenza, né quella della colpevolezza e della impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, del diritto alla difesa, del ricorso alla riconsiderazione del giudice, e della revisione del giudizio.
 - d. Garantire l'osservanza delle norme federali da parte dei tesserati e Affiliati che dovranno mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, della probità, della rettitudine e della correttezza sportiva in ogni rapporto ed accettare i provvedimenti e le decisioni degli Organi federali di giustizia.
3. Tutti i componenti gli Organi di Giustizia restano in carica per tutta la durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza degli altri Organi federali che li hanno designati. Il loro mandato è quadriennale in coincidenza del Quadriennio Olimpico e rinnovabile per non più di due volte.
4. Gli Organi di Giustizia svolgono le loro funzioni in piena autonomia e il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli Organi che li hanno designati
5. I provvedimenti degli Organi di Giustizia hanno efficacia nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati della F.S.I.
6. I giudici devono essere terzi e imparziali. A tal fine sono scelti in base a criteri oggettivi di professionalità.
7. Le controversie sono discusse in pubblica udienza.
8. Le decisioni devono essere sempre motivate, anche se succintamente.
9. Esperiti i gradi di giustizia sportiva federale è possibile ricorrere al giudice di ultima istanza di cui all'art. 13 dello Statuto del CONI. Ferma restando la competenza del TAS, a norma del codice Wada, in materia di doping, i due gradi di giudizio sportivo federale devono concludersi entro 90 (novanta) giorni dal deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I.

10. La giustizia sportiva deve essere rapida, A tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo (90 giorni) pur nel rispetto della difesa.
11. La giustizia sportiva deve essere efficace. Pertanto le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive. Il giudice di impugnazione può sospenderle in tutto e in parte per gravissimi motivi.
12. E' consentita, su richiesta della Procura , l'emanazione da parte del giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di 60 giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattito. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice di impugnazione.
13. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
14. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle procure federali.

ART. 43 bis. - CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT -

Le controversie che contrappongono la F.S.I. a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di doping.

Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.

Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della F.S.I."

Art. 44 – Il Procuratore Federale

1. Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti a tutti gli Organi di Giustizia sportiva sono attribuite al Procuratore Federale che si avvale di un ufficio di cui è titolare e composto da un sostituto ed eventualmente da uno o più collaboratori, tutti nominati dal Consiglio Federale.
2. Dura in carica per un quadriennio con esclusione di revoca anticipata, in caso di suo impedimento definitivo può essere sostituito in ogni momento con provvedimento del Consiglio Federale.
3. Il mandato può essere rinnovato per non più di due volte.

Art. 45 – il Giudice sportivo Unico

1. Il giudice Sportivo Unico è organo monocratico di giustizia di primo grado, con l'esclusivo compito di decidere in ordine agli atti trasmessi dagli Arbitri per l'erogazione di sanzioni attinenti alla regolarità dello svolgimento delle manifestazioni e relative ad infrazioni dei regolamenti di gioco.
2. Ha l'obbligo di trasmettere gli atti al Procuratore Federale, qualora si ritenga incompetente in conseguenza di quanto stabilito dal precedente comma.
3. E' nominato dal Consiglio Federale e dura in carica 4 anni, in coincidenza con il Ciclo Olimpico.

4. E' scelto fra persone di comprovata esperienza giuridica.
5. Di norma il Consiglio Federale nomina un supplente.

Art. 46 – La Commissione di Giustizia e disciplina

1. La Commissione di Giustizia e disciplina è organo di primo grado. Diviene organo di secondo grado per i ricorsi avverso alle decisione del Giudice sportivo unico.
2. E' nominata dal Consiglio federale e dura in carica quattro anni, in coincidenza con il ciclo olimpico. I suoi componenti, scelti tra persone con comprovata esperienza giuridica, possono essere riconfermati.
3. Essa è composta dal Presidente e da due membri di cui uno con funzioni di Vice presidente e due supplenti, opera con un collegio di tre membri compreso il Presidente ed il Vice presidente. Su indicazione del Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina, il Consiglio federale nomina il Segretario della stessa , che resta in carica fino allo scadere del mandato della Commissione.
4. Le decisioni sono prese con il quorum deliberativo della maggioranza dei presenti.

Art. 46 bis Competenze della Commissione Giustizia e Disciplina

1. La Commissione di Giustizia e disciplina decide :
 - a) sulle infrazioni commesse da società affiliate o da tesserati nel corso di manifestazioni sportive;
 - b) sulle infrazioni ai principi di comportamento enunciati dal presente statuto, commesse da chiunque sia soggetto all'osservanza delle norme federali,
 - c) sui ricorsi avverso alle decisioni del giudice sportivo unico.

Art. 47 – La Commissione di Giustizia e disciplina d'Appello

1. La Commissione di Giustizia e Disciplina d'Appello è organo di secondo grado.
2. E' nominata dal Consiglio Federale, dura in carica 4 anni in coincidenza con il Ciclo Olimpico, i suoi componenti, scelti tra persone con comprovata esperienza giuridica possono essere riconfermati;
3. Essa è composta dal Presidente e da due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vicepresidente, e due supplenti; opera con un Collegio di tre membri, compreso il Presidente o il Vicepresidente.
4. Su indicazioni della Commissione di Giustizia e Disciplina d'Appello, il Consiglio Federale nomina il Segretario della stessa che resta in carica fino allo scadere del mandato della Commissione.
5. le decisioni sono prese col quorum deliberativo della maggioranza dei presenti.

Art. 47bis – Competenze della Commissione di Giustizia e disciplina d'Appello

1. La Commissione di Giustizia e disciplina d'appello provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti emessi dalla Commissione Giustizia e disciplina.
2. I provvedimenti della Commissione di Giustizia e disciplina d'appello in materia disciplinare sono definitivi.

Art. 48 – Vincolo di Giustizia

1. I Provvedimenti adottati dagli Organi della F.S.I. hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.
2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del decreto legge del 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla Legge 17 Ottobre 2003 n. 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12, comma 8, dello Statuto del C.O.N.I., il ricor-

so solo all'arbitrato irrituale. Si impegnano altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 e ss. del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 49 – Collegio Arbitrale

1. Il Collegio Arbitrale è costituito dal suo Presidente e da due componenti; questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.
2. In difetto di accordo, la nomina del Presidente del Collegio arbitrale è demandata al Presidente della Commissione Giustizia e disciplina che dovrà provvedere, inoltre, alla designazione dell'arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e con le procedure stabilite dal regolamento di Giustizia.
3. Il Lodo deve essere emesso entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la segreteria della F.S.I., che ne dovrà dare tempestiva comunicazione ufficiale alle parti e darne esecuzione.

TITOLO UNDICESIMO – Rapporti con la Presidenza del Consiglio

Art. 50 – Rapporti con la Presidenza del Consiglio

1. Non oltre il mese di febbraio di ogni anno il Presidente trasmette alla Presidenza del Consiglio una relazione sull'attività svolta dalla Federazione nell'anno precedente e l'elenco dei componenti il Consiglio Direttivo.

TITOLO DODICESIMO – modifiche allo Statuto

Art. 51 – Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto
2. In questo caso il Consiglio Federale verificata la ritualità della richiesta indice entro 60 giorni l'Assemblea nazionale straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
3. Il Consiglio federale può indire l'assemblea nazionale straordinaria per l'esame e la deliberazione su proprie proposte di modifica allo statuto.
4. Il Consiglio federale nell'indire l'assemblea nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che ai sensi del comma 2 deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello statuto.
5. L'assemblea per l'approvazione delle modifiche statutarie è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto a voto.

6. Per l'approvazione delle proposte di modifica dello statuto sono necessari almeno due terzi dei voti sul totale degli aventi diritto a voto presenti in assemblea.
7. Le modifiche allo statuto entrano in vigore dopo l'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Art. 52 – Proposta di scioglimento della Federazione

Per lo scioglimento della Federazione, in quanto associazione con personalità giuridica di diritto privato, devono essere osservate le relative disposizioni previste dal Codice Civile.

Art. 53 – Regolamenti

Le norme di attuazione del presente statuto e quelle occorrenti per l'esplicazione della attività tecnico sportiva sono stabilite da appositi regolamenti federali deliberati dal Consiglio federale; i regolamenti in materia di lotta al doping, di giustizia e contenenti norme di attuazione dello statuto sono sottoposti all'approvazione della Giunta nazionale del CONI.

Per quanto non dispongono lo statuto ed i regolamenti federali valgono i regolamenti internazionali, gli usi sportivi e le norme di diritto inerenti gli sport amministrati.

Art. 54 – Validità dello Statuto

Il Presente statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Norma transitoria

Il computo dei mandati di cui all'art. 40 per l'elezione del Presidente Federale, candidato al terzo mandato, si effettua ai sensi dell'art. 2 comma 6 del decreto 8 gennaio 2004 n. 15 dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta nazionale e del Presidente del CONI da tenersi entro il 30 giugno 2005.